

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA SPEZIA

Regolamento del Dipartimento "Organismo di Mediazione"

Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore.

Art. 2 - Domanda di mediazione.

1. La domanda di mediazione deve contenere:
 - a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art.3 del presente regolamento;
 - b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
 - c) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
 - d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
 - e) i dati identificativi del difensore della parte, nell'ipotesi di cui all'art.1, comma 3°.
2. La domanda può contenere:
 - a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - b) dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
 - c) dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
 - d) richiesta che l'incontro non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l'intenzione di aderire al tentativo di mediazione, salvo l'ipotesi di obbligatorietà del tentativo;
 - e) richiesta che nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica, il mediatore formuli la proposta.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria del Dipartimento "Organismo di Mediazione"

(d'ora in poi Dipartimento "O.d.M.") con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.

4. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dal Dipartimento "O.d.M." o in forma libera.

5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 3 - La segreteria.

1. La Segreteria del Dipartimento "O.d.M." amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

3. La Segreteria verifica:

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

4. E' facoltà della parte istante comunicare all'altra parte, o alle altre parti, nel termine fissato dalla segreteria:

la domanda di mediazione;

il provvedimento emesso dal segretario del dipartimento contenente le seguenti indicazioni:

- il nominativo del mediatore designato;

- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno cinque giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento, avvertendole che - salvo nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del d.lgs 28/10 - l'incontro non avrà luogo, ove almeno una di esse non comunichi la propria intenzione di parteciparvi. In tali caso, qualora l'istante abbia richiesto che l'incontro abbia luogo anche se l'altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare, la segreteria avverte queste ultime che l'incontro si terrà in ogni caso.

- la Segreteria informa, altresì, le parti, della necessità di essere assistiti da un avvocato nell'ipotesi di cui all'art. 1/3 del regolamento, nonché dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs.n. 28/10 e le avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. lgs., n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.

- con l'ulteriore avviso che il mancato versamento, cinque giorni prima dell'incontro di mediazione, delle indennità previste, comporta di diritto la conclusione negativa del procedimento di mediazione. Oltre a quanto previsto dalla tabella della indennità, saranno da corrispondere le spese vive documentate.

5. Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante – fatti sempre salvi i casi di cui all'art. 5 comma 1 del d.lgs 28/10 - ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

Art. 4 - Sede del procedimento.

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede del Dipartimento "O.d.M."
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

Art. 5 - Funzioni e designazione del mediatore.

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3. Il Dipartimento "O.d.M." designa il mediatore individuandolo tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati della Spezia, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi.
4. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, il Dipartimento "O.d.M." provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto e del valore della controversia. Il mediatore al momento dell'iscrizione nell'elenco indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione. Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett.b) del d.l. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore. A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo”

5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente regolamento.

8. Le parti possono richiedere al Dipartimento “O.d.M.” in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il Dipartimento “O.d.M.” nominerà un altro mediatore.

9. Il Dipartimento “O.d.M.” provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dal Dipartimento “O.d.M.” medesimo.

10. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali. La nomina é subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dal Dipartimento “O.d.M.”, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 6 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:

a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;

b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7, 7° comma, D.M. n. 180/10.

3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Art. 7 – Riservatezza.

1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisivo.

6. Il mediatore, gli addetti del Dipartimento "O.d.M.", i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

7. Le suddette limitazioni riguardano anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 d. m. n. 145/2011.

Art. 8 - Procedimento di mediazione.

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.

2. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

3. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
4. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.

5. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta, salvo quanto disposto all'art. 9, comma 2, del presente regolamento. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs n. 28/10 la segreteria rilascia l'attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione.

6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

7. Il mediatore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

8. Il mediatore comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

9. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

10: Il tirocinio assistito di cui all'art 2 D.M. 145/2011, che ha modificato l'art. 4 del D.M. 180/2010, viene svolto assistendo a venti udienze svolte nell'ambito del procedimento di mediazione di cui all'art. 8 del presente regolamento. A tal fine il segretario, nel designare il mediatore, indica anche l'avvocato che potrà assistere al procedimento in qualità di tirocinante.

Art. 9 - Controversie in materia di R.C.A. e di responsabilità medica.

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 8, comma 4, nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti, purché la stessa sia avanzata con la domanda di

mediazione o con la successiva accettazione, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.

2. Il mediatore informa l'altra o le altre parti che l'istante ha richiesto di formulare la proposta, e che tale proposta sarà formulata anche in caso di loro mancata adesione.

3. Qualora tale richiesta sia effettuata, il mediatore che abbia elementi sufficienti, può formulare la proposta anche in caso di mancata adesione o partecipazione dell'altra parte.

Art. 10 - Conclusione del procedimento di mediazione.

1. Il procedimento si conclude:

a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dal precedente art. 9;

b) quando le parti raggiungono un accordo;

c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;

d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;

e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

2. La sospensione o la cancellazione del Dipartimento "O.d.M." dal registro non hanno effetto sui procedimenti in corso; essi proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria del Dipartimento "O.d.M." e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dal Dipartimento "O.d.M."

Art. 11 - Indennità e rapporti tra Dipartimento e Mediatore.

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento, di mediazione e il compenso dovuto ai mediatori.

2. È liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 5, comma 10°, del presente regolamento.

3. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell'adesione e, comunque, 5 giorni prima dell'incontro.

4. Per le spese di mediazione é dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento, che deve essere corrisposto per intero cinque giorni prima dell'incontro di mediazione.

5. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per il Dipartimento "O.d.M." e, in ogni caso, comporta di diritto la conclusione negativa del procedimento di mediazione.

6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dal Dipartimento "O.d.M." nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, applicando lo scaglione 6 (tra 50.000 e 250.000). In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso da quello dichiarato dalle parti, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

7. L'indennità dovuta è ridotta di un terzo:

a) nelle materie per cui l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

b) (abrogato)

7 bis: Nel caso di mancata adesione al procedimento di mediazione di nessuna parte l'indennità corrisponde a € 40,00 per le liti il cui valore non superi gli € 250.000 ovvero a € 50 per le liti di valore superiore

8. L'indennità dovuta - ad eccezione del tentativo obbligatorio di mediazione - è aumentata fino ad un quinto in caso di conclusione dell'accordo; e deve essere aumentata di un quinto in caso di formulazione della proposta.

9. E' facoltà del Dipartimento "O.d.M.":

a) aumentare fino ad un quinto l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare, - ad eccezione del tentativo obbligatorio di mediazione;

b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.

10. Il Dipartimento "O.d.M." ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità.

11. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio

a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso il Dipartimento "O.d.M.", apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

12. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

13. Il Mediatore agli effetti giuridici ed economici è un prestatore d'opera intellettuale.

La Spezia, 31 marzo 2011

Modifiche introdotte con delibere del dipartimento organismo di mediazione del 09.03.2012, 22.03.2012 ed approvate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia con delibera nelle pari date (d.m. 145/2011).

Il Presidente Avv. Alessandro CARDOSI *F.10*

In conformità dell'originale

Il Consigliere Segretario Avv. Carmelo Maurizio SERGI




TABELLA prevista dall'art. 16, comma 4, del Regolamento di Attuazione del D.Lgs. n. 28/10.

Tariffario

Spese di avvio, per ciascuna parte Euro 40,00

Spese di mediazione, per ciascuna parte

<u>Valore della lite</u>	<u>Spesa per ciascuna parte</u>
Fino a Euro 1.000,00:	Euro 65,00
Da Euro 1.001,00 a Euro 5.000,00:	Euro 130,00
Da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00:	Euro 240,00
Da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00:	Euro 360,00
Da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00:	Euro 600,00
Da Euro 50.001,00 a Euro 250.000,00:	Euro 1.000,00
Da Euro 250.001,00 a Euro 500.000,00:	Euro 2.000,00
Da Euro 500.001,00 a Euro 2.500.000,00:	Euro 3.800,00
Da Euro 2.500.001,00 a Euro 5.000.000,00:	Euro 5.200,00
Oltre Euro 5.000.001,00:	Euro 9.200,00

1) Gli importi indicati nel tariffario si intendono al netto degli oneri fiscali.

2) Modalità di pagamento:

- in segreteria;
- a mezzo bonifico bancario.

3) Gli importi indicati nella tabella per ciascun scaglione possono essere aumentati o diminuiti nella misura prevista dalla legge o dal presente regolamento.